

Torino, li 8 luglio 2019

Circolare n.5/2019

Oggetto: Corrispettivi elettronici obbligatori sopra i 400mila Euro di volume d'affari a partire dal 1 luglio 2019

1. I termini di trasmissione dei corrispettivi telematici

Dal 1° gennaio 2020, o dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, tutti coloro che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate" per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, assolvono all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi.

Con il Decreto Crescita, convertito in legge il 27 giugno 2019 come D.L. 34/2019, la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, fermo restando l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi.

Inoltre, è stato previsto un termine di tolleranza maggiore a favore dei soggetti chiamati ad adempiere già a partire dal 1 luglio 2019 e che non avessero ancora la disponibilità di un registratore telematico: fino al 31 dicembre 2019 la trasmissione effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione non sarà sanzionata.

A tal fine, sono state individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate grazie alle quali, nell'area riservata di "Fatture e corrispettivi", i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali. Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del 31 dicembre 2019.

Fino alla messa in uso del registratore telematico, resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi. Resta inoltre fermo l'obbligo di liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.

2. Il censimento dei Registratori Telematici

Il Registratore Telematico è validamente utilizzabile previo censimento da effettuarsi esclusivamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate tramite la piattaforma "Fatture e corrispettivi". In sostanza, nell'area riservata di "Fatture e corrispettivi", vengono ad essere registrati tutti i Registratori Telematici in uso, compresa una sua eventuale dismissione.

La fase di accreditamento consiste nella semplice introduzione di alcune informazioni accedendo a "Fatture e Corrispettivi", selezionando Corrispettivi → Accreditamento e, successivamente, Accreditamento Gestore ed Esercente. Verranno richiesti alcuni dati identificativi e, al termine della registrazione, il Registratore Telematico sarà "attivato".

ATTENZIONE: Una volta terminata la fase di accreditamento, sarà possibile stampare una copia del QR CODE che dovrà essere apposta fisicamente ed in modo visibile sull'apparecchio, per dare la possibilità di verificare il corretto censimento dei dati e per permettere la consultazione degli stessi online.

3. Il documento commerciale

A cambiare non sarà solo la gestione dei corrispettivi per l'esercente ma anche il documento che il cliente dell'esercente stesso ottiene a titolo di ricevuta: non più una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale bensì un documento commerciale.

Il documento commerciale sarà emesso secondo le modalità di cui al Provvedimento 28 ottobre 2016 n. 182017 ovvero dal Registratore Telematico, e dovrà essere stampato su carta, in modo tale da consentirne la leggibilità e la conservazione nel tempo.

Si tratta di un documento estremamente simile all'attuale scontrino fiscale e varrà a titolo di garanzia ma non avrà valore ai fini fiscali. Affinché valga anche ai fini fiscali (ad esempio per la detrazione) dovrà essere integrato dal codice fiscale o dalla partita iva del cliente (l'equivalente dell'attuale "scontrino parlante").

Il documento commerciale integrato di codice fiscale o partita iva costituisce anche documento riconosciuto valido per l'emissione di fattura differita, e art.21 c.4 D.P.R. 633/72.

4. Il credito d'imposta per l'acquisto del RT o l'adattamento del registratore fiscale in uso

È stata prevista la concessione di un credito d'imposta, a valere per gli anni 2019 e 2020, conseguente all'acquisto di un Registratore Telematico o l'adattamento degli strumenti già in uso per consentire la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il contributo spetta nella misura del 50% della spesa sostenuta, con un massimo di Euro 250,00 per ogni RT, in caso di nuovo acquisto, ed un massimo di Euro 50,00 per ogni RT, in caso di adattamento.

Per poter usufruire del credito d'imposta è necessario documentare la spesa sostenuta con fattura ed aver pagato la stessa con modalità tracciabili. Il credito sarà fruibile a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto o di adattamento. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, trasmesso tramite Fisconline/Entratel.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto